

## **VOLUNTARY DISCLOSURE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESTERA**

La nuova procedura di **Voluntary Disclosure** è da attivarsi anche con riferimento alle **posizioni previdenziali aperte presso forme di previdenza complementare estere**. Un cittadino residente in Italia e che presti (o abbia prestato) lavoro fuori dal territorio nazionale con una posizione di previdenza integrativa attiva in un fondo pensione estero deve necessariamente (o avrebbe dovuto) indicarla nella dichiarazione dei redditi sia con riferimento al rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale sia con riferimento alla tassazione dei redditi finanziari maturati annualmente sulla posizione. Se ciò non è avvenuto deve necessariamente ricorrere alla procedura di Voluntary Disclosure e sanare la propria posizione con il Fisco italiano. Ciò è in linea con quanto stabilito dalla Agenzia delle Entrate: nello specifico la **circolare 45/E dell'11 settembre 2010** e la **circolare 38/E del 23 dicembre 2013** in tema di monitoraggio fiscale.

La procedura di "Voluntary Disclosure" consente ai contribuenti italiani <sup>1</sup> che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, pagando le imposte dovute e le sanzioni previste (seppur in misura ridotta).

Nella VD le imposte e le sanzioni dovute sono calcolate dagli uffici competenti sulla base dei dati forniti dai clienti. La particolarità della Voluntary Disclosure è quella di usufruire di una serie di "sconti" sulle sanzioni che non sono previsti dall' adempimento volontario (integrativa) e permette inoltre la depenalizzazione dei reati tributari e la non applicazione delle sanzioni in misura piena

---

<sup>1</sup> I contribuenti che in passato hanno localizzato fittiziamente all'estero la propria residenza fiscale e che intendono aderire alla VD non devono essere necessariamente fiscalmente residenti in Italia al momento della presentazione della richiesta. Inoltre è sufficiente che il soggetto sia stato fiscalmente residente in Italia per uno dei periodi di imposta per i quali è attivabile la procedura (2009 2013).